

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 832)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 novembre 1959 (V. Stampato n. 1658)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

e col Ministro della Sanità

(GIARDINA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1^o DICEMBRE 1959

**Istituzione di ricompense per benemerenze
nel settore urbanistico, architettonico e costruttivo**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita una ricompensa intesa a premiare coloro che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servizi o con altri rilevanti contributi, abbiano acquistato titoli di particolare benemerita nel settore urbanistico, architettonico e costruttivo in genere.

Art. 2.

La ricompensa di cui al precedente articolo consiste in una medaglia d'oro, le cui caratteristiche saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Le ricompense da concedersi in ogni anno non possono superare il numero di 15.

Art. 3.

Le ricompense sono concesse con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere di una Commissione nominata e presieduta dal Ministro stesso e composta:

dai sottosegretari di Stato al Ministero dei lavori pubblici;

dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

da tre presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici scelti dal Ministro;

dal direttore generale dell'A.N.A.S.;

da tre direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, scelti dal Ministro;

dal presidente del Consiglio superiore di sanità;

dal presidente della 3ª Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

da un rappresentante della Direzione generale delle belle arti del Ministero della pubblica istruzione;

da due professori universitari titolari di cattedre di architettura o urbanistica, scelti dal Ministro.

I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

La consegna delle ricompense e dei relativi diplomi verrà effettuata in occasione di solenni ricorrenze.

Art. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 250.000, si farà fronte mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento sul capitolo n. 41 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.